



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 13.03.2007



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

INDICE

TITOLO I	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico	3
Art. 3 - Norme procedurali	3
Art. 3 bis - Depositi cauzionali	4
Art. 4 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere	5
Art. 5 - Prescrizioni e deroghe	5
Art. 6 - Responsabilità e obblighi	6
Art. 6 bis – Prove sui materiali	6
TITOLO II	7
Art. 7 - Disfacimento delle pavimentazioni	7
Art. 8 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale	8
Art. 9 - Certificazioni dei materiali	8
Art. 10 - Rinterri dopo la posa dei servizi	8
Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni	9
Art. 12 - Ripristino definitivo della pavimentazione	10
Art. 13 - Ripristino di marciapiedi	10
Art. 14 - Ripristino definitivo delle strade	10
Art. 15 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido	11
Art. 16 - Interventi particolari e conformi alle discariche	11
Art. 17 - Manufatti di servizio	12
Art. 17 bis - Tutela del Verde	16
TITOLO III	13
Art. 18 - Verifiche e prove di collaudo	13
TITOLO IV	13
Art. 19 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini	13
TITOLO V	14
Art. 20 - Violazioni regolamentari	14
TITOLO VI	14
Art. 21 - Ultimazione lavori	14

Allegati al presente Regolamento:

1 – facsimile domanda;

2 – facsimile termine lavori.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra il Comune ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico **l'autorizzazione** è rilasciata dal Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici, previa istruttoria del Settore 6° - Divisione Traffico e Viabilità del Comando di Polizia Municipale, dopo versamento di una congrua cauzione, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Divisione Servizi Tecnologici – Settore IX;
- 3- Chiunque esegua nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dal Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici del Comune di Montesilvano è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta alla Divisione Tecnica Comunale, Settore IX Servizio Manutenzione Strade.
- 2- La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singola via:
 - il nome del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

- la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi;
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario
 - parere Settore 6° - Divisione Traffico e Viabilità – Comando di Polizia Municipale;
 - l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale
- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
- 4- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali per evitare interruzione di pubblico servizi è ammessa la comunicazione eseguita entro 2 ore dall'intervento.
- 6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

Art. 3 bis - Depositi cauzionali

- 1 – A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:
1. **€. 250 per scavi di lunghezza da 0 a 3 mtl.;**
 2. **€. 350 per scavi di lunghezza da 3 a 6 mtl.;**
 3. **€. 450 per scavi di lunghezza da 6 a 10 mtl;**
 4. **€. 100 al mtl. Per scavi oltre 10 mtl.**
- 2 – **Nel caso di scavo su lastre di pietra, porfido, ciottoli, si prevede un versamento di €.**
150 al mtl.
- 3 – Esclusivamente per gli Enti proprietari e/o erogatori di pubblici sottoservizi titolari della domanda di manomissione, in alternativa a quanto previsto dal regolamento vigente, il Comune concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione Comunale, della somma escussa. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Dirigente del Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Art. 4 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

- 1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Settore V Tutela Ambiente – Beni Ambientali e con il Settore Verde Pubblico.
- 2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 comma 1. Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 30 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
- 4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
- 5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: **lavori eseguiti per conto di**, accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
- 6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza del Comune senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna (Settore VI Polizia Municipale – Settore IX Servizi Tecnologici – Settore V Ambiente e Territorio)

Art. 5 - Prescrizioni e deroghe

- 1- I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2 –comma 2.
Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga al Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciato solo in casi eccezionali e motivati.
- 2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta del Comune, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione **dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.**



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.

- 3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
- 4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale del Settore IX – Divisione Servizi Tecnologici.
- 5- Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune negli allegati avanti descritti.
- 6- In particolare e previo accordi diretti, il Settore IX – Divisione Servizi Tecnologici e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.
- 7- In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 6 - Responsabilità e obblighi

- 1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
- 2- Per una durata di anni 3 (tre), dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.
- 3- Il Concessionario a richiesta del Comune dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
- 4- A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Art. 6 bis – Prove sui materiali

- 1- Il piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un modulo di deformazione $> 800 \text{ kg/cm}^2$ alla prova di carico su piastra con diametro di cm. 30 (trenta), eseguita su un intervallo di carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cm^2 .
- 2- I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) per la verifica della percentuale di bitume, riferite all'impasto e alla granulometria, dovranno rientrare nei seguenti parametri:



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

- L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55% (cinquantacinquepercento);
- La miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI e SETACCI UNI - % PASSANTE in PESO

Crivello 25	100
Crivello 15	65 - 100
Crivello 10	50 - 80
Crivello 5	30 - 60
Setaccio 2	20 - 45
Setaccio 0,4	7 - 25
Setaccio 0,18	5 - 15
Setaccio 0,075	4 - 8

- Il tenore di bitume dovrà essere non inferiore al 5% del peso a secco degli aggregati;
 - Il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 kg., quello della rigidità Marshall non inferiore a 300 kg.
 - La percentuale di vuoti sui provini Marshall dovrà essere compresa fra il 3% ed il 7%;
 - L'emulsione bituminosa dovrà avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.
- 3- Resta inteso che le spese per gli assaggi, le prove di laboratorio e quant'altro necessario, al fine di riscontrare la corrispondenza dei materiali ai requisiti minimi di cui sopra, sono a totale carico del richiedente l'autorizzazione.

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrico possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Art.8 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura <Tout – Venant > 0-100
Classificazione CNR – UNI 10006 = A1-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40
Classificazione CNR- UNI 10006 = A1-a
- d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento
Classificazione CRN-UNI 10006 = A1 – a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12
- f) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Art. 9 - Certificazioni dei materiali

- 1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)
- 2- Se poi il Comune, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art.10 - Rinterri dopo la posa dei servizi

- 1- I rinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana.
Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.
 - b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato.
Il Comune potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.
Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

- c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.

Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.

- d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).

L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

- e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

- 1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione di porfido–ciottolo–pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard (cm. 10 x 10 con ferro Ø 7 mm).
- 3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 8 (otto) mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo previsto all'art. 6 – comma 2.
- 6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

Art. 12 - Ripristino definitivo della pavimentazione

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo 8 (otto) mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
- 2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
- 3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro 8 (otto) mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 11. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera al Settore IX - Servizi Tecnologici Manutenzione Strade di fine lavori, per la conseguente verifica.
- 4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art.13 - Ripristino di marciapiedi

- 1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m.2.50 per le piste ciclabili.
- 2- Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 325 con interposta rete elettrosaldata (di cui all'art. 11 comma 2°) ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
- 3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
- 4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere a riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 14 - Ripristino definitivo delle strade

- 1- per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.
- 2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dal Comune per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
 - b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
 - c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

- 3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dal Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 – 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2.5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
 - b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
 - c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.
 - d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
- 4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 15 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido

- 1- La pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I cubetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente (archi contrastanti, etc.).
- 2- È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata (art. 11 comma 2°).
- 3- Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 14 – commi 2 e 3.
- 4- Successivamente una volta costipati i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.
- 5- Anche nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori al Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento, 8 (otto) mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 16 - Interventi particolari e conformi alle discariche

- 1- Ogniquale volta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
- 2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

Art. 17 - Manufatti di servizio

- 1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche il materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.
Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.
Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.
- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

Art. 17 bis - Tutela del verde

- 1- Gli interventi contemplati nel presente disciplinare dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante presenti in loco e del loro spazio minimo vitale.
- 2 - Gli scavi in prossimità d'alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a metri 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a metri 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 (quaranta) misurato ad 1 (un) metro d'altezza) e metri 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti, ad eccezion fatta degli impianti elettrici.
- 3 In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopracitate.
- 4 - Qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su alberature e/o essenze minori, il richiedente dovrà allegare alla richiesta il parere del Settore V Ambiente e Territorio e Settore IX Manutenzione Verde Pubblico.
- 5 - Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego d'attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, etc.).
- 6 - In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:
- Un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per le essenze e per gli arbusti;
 - Un raggio di mt. 0,75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.
- 7 - Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno d'alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti.

Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

TITOLO III COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 18 - Verifiche e prove di collaudo

- 1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).
- 2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

per strati < 50 cm	M d > 400 Kg/cmq
per strati > 50 cm e < 80 cm	M d > 700 Kg/cmq
per strati > 80 cm	M d > 800 Kg/cmq

- 3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:
 - per gli strati di materiale sciolto <3mm
 - per gli strati finali <2mm
- 4- A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

TITOLO IV GARANZIE E CAUZIONI

Art. 19 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

- 1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile del Settore IX - Divisione Servizi Tecnologici del Comune e/o del Settore VI - Divisione Traffico e Viabilità del Comando di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 3- **Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.**
- 4- **La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi alla Divisione Servizi Tecnologici – Settore IX – Servizio Manutenzione Strade.**
- 5- **I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione e di Esecuzione.**
- 6- La cauzione prestata sarà svincolata dalla **Divisione Servizi Tecnologici – Settore IX – Servizio Manutenzione Strade** dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di 3 (tre) anni di cui all'art. 6 comma 2, in cui il



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

PIAZZA ARMANDO DIAZ, N° 1 – 65016 MONTESILVANO

DIVISIONE SERVIZI TECNOLOGICI – SETTORE IX

concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione.

TITOLO V SANZIONI

Art. 20 - Violazioni regolamentari

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
- 2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza, in questo caso, il Comando di Polizia Municipale, provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Ultimazione lavori

- 1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
- 2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
- 3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 8 (otto) mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.
- 4- Nel caso di pavimentazioni in pietra o in porfido o ciottoli, pur restando inteso che i lavori di ripristino definitivo debbano essere eseguiti immediatamente e definitivamente; il Comune svincolerà il deposito cauzionale non prima di 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori alla **Divisione Servizi Tecnologici – Settore IX – Servizio Manutenzione Strade**.